PROTOCOLLO D'INTESA

DALLIARCHIVIO

Tra

AMA S.p.A. con sede in Roma, Via Calderon de la Barca, 87, capitale sociale Euro 70.000.000=, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05445891004, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Roma al n. 798144, nella persona dell'Amministratore Delegato Dott. Domenico Tudini;

ACEA S.p.A. con sede in Roma, P le Ostiense n. 2, capitale sociale Euro 1.098.898.884=, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05394801004, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Roma al n. 882486, nella persona dell'Amministratore Delegato Dott. Andrea Mangoni;

EUR S.p.A. con sede in Roma, Largo Virgilio Testa n. 23, capitale sociale Euro 645.248.000=, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 80045870583, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Roma al n. nella persona dell'Amministratore Delegato Prof. Mauro Miccio,

(di seguito indicate ciascuna come "Parte" ed insieme come "Parti") and the come premesso che

- AMA S.p.A. (di seguito "AMA") ed ACEA S.p.A. (di seguito "ACEA") hanno costituito
  il 4 luglio 2002 la Marco Polo S.p.A. Joint Venture tra AMA ed ACEA, (di seguito
  "Marco Polo") Società deputata alla razionalizzazione dei rami di facility management
  degli azionisti promotori ed alla valorizzazione degli stessi sul mercato;
- La soluzione tecnico-giuridica per il "passaggio" delle attività da AMA e da ACEA a Marco Polo è stata individuata nell'affitto di ramo d'azienda, per una durata complessiva di nove anni, decorrenza 1º gennaio 2003, con possibilità di disdetta ogni tre anni con preavviso di 12 mesi, prevedendo che il personale sia in forza al ramo affittato e quindi ne segua le sorti;
- Marco Polo ha un capitale sociale di 600.000 euro, rappresentato da 600.000 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna;
- AMA detiene il 51% del capitale sociale e quindi 306.000 azioni;

AR WW

- ACEA detiene il 49% del capitale sociale e quindi 294.000 azioni;
- EUR S.p.A. (di seguito "EUR") opera nel settore del Facility Management attraverso la Eurfacility S.p.A. (di seguito "Eurfacility"), di cui detiene il 100% del capitale sociale;
- Le Parti hanno condiviso l'opportunità di mettere a fattor comune le esperienze maturate nel settore del Facility Management, tramite le apposite Società Veicolo Marco Polo ed Eurfacility, al fine di sfruttare sinergie ed effetti leva (Obiettivo);
- È stato individuata nell'acquisto, da parte di EUR, di una partecipazione nel capitale di Marco Polo e nel contestuale affitto di ramo d'azienda di Eurfacility a Marco Polo la soluzione più efficace e rapida per poter perseguire l'Obiettivo, anche al fine di assicurare la simmetria delle posizioni delle Parti, in veste di azionisti ed in veste di committenti, verso Marco Polo;
- le Parti intendono allora, con la presente lettera d'intenti, darsi atto del rispettivo interesse all'ingresso di EUR nel capitale di Marco Polo nonché stabilire la governance di Marco Polo e le linee guida dei rapporti commerciali tra Marco Polo ed i propri soci;

tutto ciò premesso le Parti, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo I. Premesse ed Allegati

1.1. Le Premesse che precedono e l'Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera d'intenti.

### Articolo 2. Oggetto

- 2.1. Il presente Protocollo d'intesa è volto a:
  - Definire il percorso per arrivare all'ingresso di EUR in Marco Polo
  - Disciplinare la governance della Marco Polo a valle dell'ingresso di EUR
  - Disciplinare i rapporti commerciali tra Marco Polo e i suoi soci

#### Articolo 3. Ingresso di EUR in Marco Polo

3.1. AMA e ACEA (i) si impegnano affinché l'assemblea di Marco Polo deliberi un aumento del Capitale Sociale da € 600.000 a € 894.000, con un sovrapprezzo di € 306.000, (ii) lasceranno decadere l'esercizio dell'opzione (e quindi anche la prelazione

2/9

sull'inoptato), e (iii) faranno in modo che l'organo amministrativo di Marco Polo offra le azioni di nuova emissione ad EUR, che, da parte sua, sottoscriverà l'intero aumento.

- 3.2. Il capitale sociale di Marco Polo, a valle dell'aumento, sarà così composto:
  - AMA 306.000 azioni pari al 34% del capitale sociale
  - ACEA 294.000 azioni pari al 33% del capitale sociale
  - EUR 294,000 azioni pari al 33% del capitale sociale
  - Totale capitale sociale 894.000 azioni.
- 3.3. La denominazione sociale di Marco Polo verrà variata in "Marco Polo S.p.A. Joint Venture tra AMA ACEA EUR".
- 3.4. La Società sarà retta dall'attuale Statuto di cui al rogito Notaio Nicola Atlante del 23 novembre 2004 Repertorio 20614 Raccolta 7824, salve le modifiche relative all'articolo 1 Denominazione, all'articolo 6 Capitale Sociale ed all'art. 18 Convocazioni e riunioni del Consiglio di Amministrazione che si rendono necessarie per accogliere le previsioni del presente Protocollo.
- 3.5. Il patrimonio netto di Marco Polo, a valle dell'aumento, sarà così composto:
  - Patrimonio Netto ante aumento: € 1.200.000
  - Incremento di Patrimonio Netto per aumento nominale del Capitale Sociale: € 294.000
  - Incremento di Patrimonio Netto per sovrapprezzo: € 306.000
  - Totale patrimonio netto: € 1.800,000.

### Articolo 4. Affitto di ramo d'azienda di EUR Facility

- 4.1. Immediatamente a valle della liberazione dell'aumento di capitale sociale, Marco Polo affitterà il ramo d'azienda di Eurfacility relativo alle attività di Facility Management che EUR individuerà.
- 4.2. All'interno del Ramo d'Azienda sarà compreso un Contratto di Servizio tra Eurfacility (Committente) e Marco Polo (Fornitore), il cui corrispettivo sarà idoneo a coprire tutti

A) W

i costi del ramo affittato, la cui durata sarà allineata a quella dell'affitto del Ramo d'Azienda.


4.3. I contratti di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 verranno redatti tenendo anche conto delle previsioni contenute nei corrispondenti contratti già sottoscritti da Marco Polo con AMA ed ACEA, di cui (i) al rogito Notaio Nicola Atlante del 30 dicembre 2002 Repertorio 16893 Raccolta 6058 per il contratto di affitto di ramo d'azienda tra AMA e Marco Polo (ii) al rogito Notaio Nicola Atlante del 30 dicembre 2004 Repertorio 16894 Raccolta 6059 per il contratto di affitto di ramo d'azienda tra ACEA e Marco Polo (iii) all'atto stipulato in data 28 dicembre 2004 a firma Dott. Domenico Tudini e Dott. Francesco Sperandini per il contratto di servizio tra AMA e Marco Polo (iiii) all'atto allegato al contratto sub (ii) per il contratto di servizio tra ACEA e Marco Polo. In particolare, così come previsto per il ramo AMA e per il ramo ACEA, la risoluzione del Contratto di Servizio tra Eurfacility e Marco Polo comporterà ipso iure

### Articolo 5. Governance di Marco Polo

5.1. AMA, ACEA ed EUR hanno espresso piena fiducia nell'attuale management della Marco Polo. Il Consiglio di Amministrazione della Marco Polo verrà quindi esteso a sette membri, fermi gli attuali cinque membri; i due nuovi membri verranno designati da EUR. Il Consiglio di Amministrazione delibererà con il voto favorevole di almeno 5 membri.

la risoluzione del contratto di affitto del Ramo Eurfacility.

- 5.2. Il Collegio Sindacale di Marco Polo è in scadenza al 4 luglio 2005. Sarà espressione di EUR il nuovo Presidente del Collegio Sindacale. Gli altri due membri del Collegio Sindacale saranno espressione di AMA e di ACEA.
- 5.3. In sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in scadenza con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2007, qualora mancasse la volontà unanime degli Azionistì per rinnovare il Consiglio nella composizione di cui al precedente articolo 5.1, le Parti individueranno di comune accordo un Amministratore Delegato esterno (o, se interno, che possa assicurare, per competenze professionali e disponibilità di tempo, un efficace presidio della Società). Pertanto:



- 5.3.1 in caso di Amministratore Delegato esterno alle Parti, ciascuna Parte designerà due consiglieri ed un Sindaco; AMA, azionista di maggioranza relativa, esprimerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ACEA ed EUR, a rotazione, il Presidente del Collegio Sindacale.
- 5.3.2. in caso di Amministratore Delegato interno ad una Parte, la stessa designerà un ulteriore Consigliere, mentre le altre due Parti designeranno ciascuna due Consiglieri. Sarà garantita la presenza di un Consigliere indipendente. Le due Parti di cui l'Amministratore Delegato non è espressione esprimeranno il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio. Qualora tra le due Parti in questione vi sia AMA, azionista di maggioranza relativa, alla stessa spetterà la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

# Articolo 6. Comitato di Patto

- 6.1. Con il presente Protocollo viene costituito un Comitato di Patto, composto dai vertici delle tre Parti.
- Il Comitato di Patto verrà convocato ogni volta ne faccia richiesta una Parte (richiedente). Le altre Parti dovranno assicurare la tenuta della riunione di Comitato di Patto entro 30 giorni solari dalla richiesta. Il richiedente indicherà, sulla richiesta di convocazione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in Comitato di Patto e le proposte che sugli stessi il richiedente intende sottoporre al Comitato stesso. Il Comitato delibererà all'unanimità dei membri. In caso di proposte che non riescano a trovare l'unanimità di consenso all'interno del Comitato, le stesse dovranno essere sottoposte ad una successiva riunione di Comitato di Patto che dovrà tenersi nei trenta giorni solari successivi. Qualora la proposta non trovi accoglimento unanime in detta successiva riunione, il proponente potrà attivare la clausola compromissoria di cui al successivo articolo 10. Di quanto deliberato in sede di Comitato di Patto, le Parti faranno in modo che l'organo amministrativo di Marco Polo, ove occorra e rilevi, dia piena attuazione.

A PW

### Articolo 7. Rapporti commerciali tra Marco Polo e le Parti

- 7.1. All'interno delle Commesse Marco Polo, verranno individuate tre tipologie:
  - Le commesse relative ai Contratti di Servizio con le Parti, all'interno dei Rami d'Azienda affittati: Rientrano in tale tipologia, oltre a quelle già previste all'interno del Contratto di Servizio, le commesse affidate senza gara in forza della Clausola di Esclusiva che il Contratto di Servizio con la Parte prevede.
  - Le Commesse "veicolate" verso Marco Polo dalle Parti, in funzione della posizione "dominante" o "di influenza" che le stesse possono avere nei confronti del Committente. Rientrano in tale tipologia le commesse che vengono affidate fuori gara a Marco Polo e che non sono ricomprese nella Clausola di Esclusiva che il Contratto di Servizio con la Parte prevede.
  - Le Commesse "terze". Sono in ogni caso considerate commesse "terze" le commesse che Marco Polo si aggiudicherà a valle di una gara, anche laddove la stessa sia stata indetta da una Parte.
- 7.2. I Contratti di Servizio con le Parti verranno stipulati in modo da assicurare che gli efficientamenti determinati dalla gestione di Marco Polo vadano a beneficio del MOL della singola Parte quale Cliente. Verrà quindi definito un corrispettivo per Marco Polo a copertura dei costi del perimetro conferito da ciascun azionista (tutti i costi, ivi compresi gli oneri fiscali, direttì ed indiretti in particolare, l'IRAP sul costo del personale e l'IRES relativa, determinata dall'indeducibilità dell'IRAP, mediante procedimento iterato). Marco Polo dovrà assicurare efficaci sistemi, di contabilità generale ed industriale, per la rilevazione dei ricavi, dei costi e dei margini sui singoli contratti di servizio stipulati con i Committenti/Parti e sulle singole commesse che gli stessi assicureranno. Il conto economico del Contratto di Servizio verrà proposto in Consiglio di Amministrazione, con riferimento a ciascun trimestre solare, con le scadenze di Borsa Italiana per le Società Quotate Alla chiusura di ogni esercizio sociale:

A D W INT

- 7.2.1 l'efficientamento generato sul Contratto di Servizio di ciascum Committente/Parte verrà riconosciuto al medesimo mediante nota credito.
  - Contratto Servizio 7.2.2. l'eventuale maggior costo sul Committente/Parte sarà a carico del medesimo mediante fattura di conguaglio. Qualora il maggior costo superi il 5% del corrispettivo predefinito e le motivazioni, da documentare opportunamente, addotte da Marco Polo a maggior costo non siano sufficienti giustificazione del Committente/Parte, lo stesso avrà titolo per chiedere una riunione del Comitato di Patto per affrontare e risolvere la problematica, individuando le soluzioni opportune.
- 7.3. I risultati delle Commesse "veicolate" verso Marco Polo assicureranno a quest'ultima una "commissione di gestione", pari al 5% del valore della Commessa. In caso di commesse con un margine inferiore al 5%, la Parte veicolante e Marco Polo definiranno all'uopo la commissione di gestione. Qualora a consuntivo il risultato della Commessa fosse inferiore al preventivo e venisse erosa l'intera "commissione di gestione", si applicherà il precedente articolo 7.2.2. In caso di consuntivo in linea o migliore rispetto al preventivo, la Parte veicolante potrà decidere se far riconoscere da Marco Polo il margine determinatosi sul Committente, tramite inferiore fatturazione, o sul Veicolante, tramite fattura di addebito a Marco Polo per l'intervenuta mediazione. Le opportune procedure verranno individuate in sede di attuazione del presente Protocollo.
- 7.4. I risultati delle Commesse "terze" (tipicamente, quelle oggetto di aggiudicazione a Marco Polo a valle di una Gara) saranno di esclusiva competenza di Marco Polo.

# Articolo 8. Rapporti commerciali tra le Parti all'interno di Marco Polo

8.1. La Parti si danno reciprocamente atto che la leva più efficace di efficientamento di cui dispone Marco Polo, oltre all'internalizzazione di attività ed alla leva volume sugli acquisti, è rappresentata dalla valorizzazione delle risorse dei Rami in affitto su commesse terze.

AA NW

- 8.2. In tal senso, Marco Polo non potrà assumere personale se non a valle di apposite ricerche svolte all'interno delle strutture delle Parti e di concerto con le competenti Funzioni del Personale delle stesse che abbiano dato esito negativo.
- 8.3. In caso di acquisizione di Commesse "terze" sarà obbligo di Marco Polo fare in modo che sulle stesse, fin dove possibile, siano impiegate risorse delle Parti.
- 8.4. In tal caso, attesi:
  - il differenziale di costo delle risorse di ciascuna Parte, anche per effetto del diverso CCNL di inquadramento;
  - l'esigenza di incentivare l'impiego delle risorse stesse;
  - la necessità di non portare nocumento al Conto Economico della Commessa, i
    cui risultati, acquisiti dalla Marco Polo, andranno a beneficio del Patrimonio
    Netto della Società e quindi delle Parti nella veste di Azionisti (pro quota
    rispetto alla partecipazione al Capitale Sociale)

le Parti concordano che, in caso di impiego di risorse di una Parte su una Commessa diversa da quella di appartenenza, alla stessa verrà riconosciuto un importo figurativo di € 15.000 in ragione d'anno per ciascuna risorsa impiegata, importo che, nella contabilità industriale di Marco Polo, andrà a costituire corrispettivo per la Commessa del Contratto di Servizio della Parte e costo per la Commessa di destinazione.

#### Articolo 9. Natura della lettera d'intenti

- 9.1. La presente lettera d'intenti riflette lo stato delle trattative tra le Parti e non fa sorgere a carico di esse alcun obbligo di realizzare l'Obiettivo, ad eccezione dell'obbligo di condurre le trattative in buona fede ai sensi dell'art. 1337 cod. civ.
- 9.2. Conseguentemente, qualora una delle Parti dovesse interrompere le trattative, le altre Parti non potranno agire nei suoi confronti per la violazione della presente lettera d'intenti, a meno che alcune delle previsioni in essa contenute, in particolare quelle di cui all'art. 3 che precede, siano state già eseguite.
- 9.3. Qualora l'Obiettivo venga posto in essere, le Parti recepiranno le previsioni della presente lettera in un apposito patto parasociale relativo a Marco Polo.

# Articolo 10. Clausola Compromissoria e Foro Competente

- 10.1. Il presente Protocollo ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.
- 10.2. Le Parti riconoscono come criterio preferenziale ai fini dell'esecuzione del Protocollo, che le stesse definiscano in via amichevole ogni controversia che dovesse insorgere dal o in relazione al presente Protocollo. In tale ipotesi, si prevede che ogni controversia sarà in via preliminare sottoposta all'attenzione del Comitato di Patto di cui al precedente articolo 6 al fine di addivenire ad un soluzione amichevole.
- Qualora non sia stato comunque possibile addivenire ad un componimento amichevole di qualsiasi controversia sorta dal o in relazione al presente Protocollo, la questione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 28 luglio 2005

AMA S.p.A. ACEA S.p.A. EUR S.p.A.

